

DELIBERA N.42/26/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ LA NUOVA S.R.L. FORNITORE DEL SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “LA NUOVA TV”, PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 44, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2, DELL’ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA N.538/01/CSP.

(CONTESTAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA BASILICATA N.1 ANNO 2026- PROC. N. 18/26/MRM)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 giugno 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge regionale 27 marzo 2000, n. 20, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com Basilicata*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo*

regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l’Allegato A, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023, e l’allegato I in calce al Regolamento stesso recante *“Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”*;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante *“Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante *“Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello”*, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025.

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 [...] relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative [...] concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi”*;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *“Accordo Quadro 2023”*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’Accordo Quadro 2023, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Autorità delega al Co.re.Com determinate funzioni di vigilanza;

VISTO il *“Compendio di procedure operative”*, approvato dal Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Fatto e contestazione

Con atto di contestazione n. 1/2026, adottato il 16 febbraio 2026 e notificato in pari data (prot. n. 949/C), il Co.RE.COM Basilicata, acquisito il report della società incaricata del monitoraggio (prot. n.830/C del 6 febbraio 2026), ha contestato alla società LA NUOVA S.r.l. fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale del marchio “LA NUOVA TV” presunte violazioni della normativa in materia di comunicazioni commerciali audiovisive, consistenti nella mancata riconoscibilità della comunicazione commerciale, rilevata nel corso della settimana monitorata dal 15 dicembre 2025 al 21 dicembre 2025.

1. Deduzioni della società

La società ha replicato con memoria difensiva in data 3 marzo 2026 (cfr. nota prot. n.1300/C), respingendo integralmente gli addebiti. A sostegno della propria posizione, ha evidenziato come tutti i messaggi pubblicitari siano stati trasmessi all'interno di appositi spazi, separati dal contenuto editoriale mediante un apposito stacco grafico e sonoro recante il logo dell'emittente, in conformità all'art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 208/2021. Ha inoltre sottolineato che gli spot presentavano elementi propri della comunicazione commerciale — quali immagini, slogan, jingle e linguaggio promozionale — tali da renderne immediatamente riconoscibile la natura pubblicitaria per il pubblico medio.

La società ha concluso che le modalità adottate soddisfacevano, di conseguenza, pienamente i requisiti di riconoscibilità, trasparenza ed evidente percepibilità previsti dall'art. 44 del d.lgs. n. 208/2021 e dall'art. 3, commi 1 e 2, della delibera AGCOM n. 538/01/CSP, escludendo così qualsiasi violazione della normativa contestata.

Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, e valutati gli scritti difensivi, il Comitato regionale per le comunicazioni Basilicata ha proposto a questa Autorità di non procedere nei confronti del fornitore di servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale “*Media e Comunicazione ETS*” alla comminazione di una sanzione per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 44 del d.lgs. n. 208/2021 e nell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera AGCOM n. 538/01/CSP.

La suddetta proposta risulta meritevole di accoglimento.

Dalla documentazione versata in atti e soprattutto dalla visione e dall'analisi delle registrazioni acquisite si evince che non risulta dimostrata la circostanza che costituisce il presupposto della condotta violativa contestata dal Co.RE.COM



Basilicata, ovvero che La Nuova TV abbia trasmesso programmazione violando la normativa legislativa e regolamentare in materia di riconoscibilità del messaggio pubblicitario:

nel caso concreto, infatti, l'utilizzo del *jingle* istituzionale stabilmente e univocamente associato agli spazi pubblicitari ha acquisito una funzione semiologica equivalente alla dicitura esplicita: la sua reiterazione sistematica sedimenta nel pubblico di riferimento una associazione consolidata e inequivoca tra il segnale acustico e la natura commerciale del contenuto che lo segue. Se, pertanto, la norma prescrive che il telespettatore percepisca la natura commerciale del contenuto, e questa percezione è effettivamente prodotta da un segnale convenzionale consolidato, il requisito normativo deve ritenersi soddisfatto indipendentemente dalla forma espressiva del segnale.

L'emittente ha adottato, inoltre, un sistema articolato su tre livelli comunicativi sinergici — grafico, scenografico e acustico — utilizzati in modo, sistematico e continuativo esclusivamente per demarcare gli spazi pubblicitari, come documentato dalle registrazioni allegate. L'esclusività funzionale è l'elemento qualificante: quegli elementi non sono mai stati impiegati in altri momenti della programmazione, escludendo qualsiasi possibilità di confusione con altri contenuti e rafforzando la sedimentazione della convenzione comunicativa nel pubblico di riferimento.

Alla luce di quanto esposto, questa Autorità ritiene che la programmazione prodotta dalla società a La NUOVA TV s.r.l. debba considerarsi conforme alle prescrizioni contenute nell'art. 44 del d.lgs. n. 208/2021 e nell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera AGCOM n. 538/01/CSP, risultando comunque garantita la percezione da parte del telespettatore della riconoscibilità del messaggio pubblicitario.

CONSIDERATO che l'art. 44, comma 1 del d.lgs. n. 208 dell'8 novembre 2021 afferma che *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici acustici o spaziali”*;

CONSIDERATO che l'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP sancisce che *“la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione [...]”, e che “le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta pubblicità o televendita, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*;



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

RITENUTO, pertanto, che la presenza delle sovrimpressioni previste dall'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 escluda la sussistenza della violazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2, del medesimo Allegato A, con conseguente insussistenza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio in relazione a tale addebito.

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata nei confronti della società LA NUOVA S.r.l. fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale del marchio "LA NUOVA TV per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2, dell'allegato "A" alla delibera n.538/01/CSP.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella